|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **_assets/fnc-doc-assets-assets/logo-fnc.png** |  | |
| **_assets/fnc-doc-assets-assets/icona-documento.png** |  |  | |
| **Strumenti di lavoro** | | **Roma, 15 novembre 2016** |
|  |  | |
|  | **Check list – Novità del DL 193/2016** | | |
|  |  | | |

DL 193/2016

Premessa

In data 24 ottobre 2016, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 249 il DL 193/2016 del 22 ottobre 2016, il quale costituisce il c.d. Decreto Collegato alla Legge di Bilancio per l’anno 2017. In esso sono presenti moltissime novità che dispiegheranno i loro effetti a partire dall’anno d’imposta 2017.

Vediamo di seguito nel dettaglio il contenuto di questa disposizione di Legge fortemente innovativa.

|  |
| --- |
| IMPORTANTE  Si segnala che al momento della stesura del presente documento scientifico, sono al vaglio della Commissione Bilancio e Finanze della Camera le discussioni circa gli eventuali emendamenti da far valere in fase di conversione in legge del DL 193/2016 medesimo, sarà quindi cura della Scrivente Fondazione, intervenire sul documento al fine di aggiornarne i contenuti. |

Nella tabella che segue il dettaglio degli argomenti trattati.

|  |
| --- |
| * Novità in materia di Riscossione, “Rottamazione” delle cartelle mediante definizione agevolata, * Novità in materia di adempimenti da parte dei contribuenti * Allineamento dei termini di presentazione della dichiarazione integrativa * Riapertura dei termini della Voluntary Desclosure |

Novità in materia di Riscossione, “Rottamazione delle cartelle” mediante definizione agevolata

Con l’approvazione del D.L. 22 ottobre n° 193/2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre diventa definitiva la possibilità di definire in via agevolata i carichi iscritti in ruolo, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015.

In data 4 Novembre l’Agente della riscossione Equitalia, ha dato piena operatività alla definizione agevolata con la pubblicazione sul proprio sito dell’apposito modulo di richiesta. Partendo dalle disposizioni normative contenute nel decreto andremo ad affrontare passo per passo i passaggi principali collegati alla presentazione dell’istanza di definizione agevolata fornendo le linee guida da seguire per una corretta valutazione di convenienza della sanatoria.

Considerando che le disposizioni normative fanno esplicito riferimento ai carichi inclusi in ruoli che per definizione sono ascrivibili solo ad Equitalia e non agli altri agenti di riscossione per le quali si configurano invece le ingiunzioni fiscali gli effetti della sanatoria potrebbero essere limitate dalle non corrette previsioni normative che escluderebbero quindi i comuni che si sono occupati direttamente o comunque tramite società in house della riscossione, si attendono su questo punto successivi chiarimenti.

Partendo dalle disposizioni normative andiamo quindi ad analizzare i seguenti punti di trattazione:

* Ambito oggettivo
* Operatività dell’agevolazione;
* Somme non oggetto di definizione agevolata;
* Modalità di presentazione della richiesta di definizione agevolata;
* La presenza di dilazioni in corso;
* Esempi pratici.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ambito oggettivo** | Carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015.[[1]](#footnote-1) |
| **L’operatività dell’agevolazione** | |  |  | | --- | --- | | Definizione agevolata delle cartelle esattoriali | | | ***Cosa bisogna pagare*** | ***Cosa non si paga con la definizione agevolata*** | | * *Somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interesse per ritardata iscrizione a ruolo;* * *L’aggio della riscossione (da calcolare però solo sul capitale e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo)* * *spese di rimborso per le procedure esecutive,* * *spese di notifica della cartella di pagamento* * *Interessi di dilazione in caso di richiesta di rateazione delle somme dovute in seguito alla definizione agevolata.* | * *Le sanzioni collegata alla maggiore imposta evasa* * *Gli interessi di mora.* * *Le somme aggiuntive ai crediti previdenziali (art.27, D.Lgs 46/99)* |   **Sulla cartella per violazione del codice della strada si pagherà per intero la sanzione, cioè la multa, escludendo comunque gli interessi comprese le maggiorazioni previste per i tardati pagamenti dalla Legge di Depenalizzazione del 1981 (articolo 6, comma 11).** |
| **Somme non oggetto di definizione agevolata** | |  | | --- | | **Somme non oggetto di definizione agevolata** | | Non rientrano nella definizione agevolata le cartelle esattoriali collegate[[2]](#footnote-2):   * alle risorse comunitarie quali dazi e accise; * all’imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione; * alle somme dovute “a titolo di recupero di aiuti di Stato” ai sensi dell’art.14 del regolamento CE n°659/99; * ai crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti; * alle multe, alle ammende e alle sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; * alle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada. | |
| **Definizione agevolata anche per le dilazioni in corso** | Per i contribuenti che hanno già in essere una dilazione con l’Agente della riscossione[[3]](#footnote-3) la possibilità di accedere alla definizione agevolata delle cartelle è comunque ammessa.  L’art. 6 al comma 8[[4]](#footnote-4) prevede che la facoltà di definizione agevolata può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'agente della riscossione, purché rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal l° ottobre al 31 dicembre 2016; in questo caso:   * ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi inclusi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento; * non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora e di sanzioni e somme aggiuntive sui crediti previdenziali; * il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente  |  | | --- | | Anche qualora l’ammissione al beneficio determina un saldo a debito pari a zero visto il venir meno dell’obbligo di pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora, il contribuente che ha già in essere una dilazione deve comunque presentare la richiesta di accesso alla sanatoria secondo le modalità descritte sopra. |   **data dall'agente della riscossione** |
| **La presentazione dell’istanza** | Ai fini della definizione il debitore come dà indicazioni dell’art. 6 comma 2 del decreto[[5]](#footnote-5) in commento deve provvedere a presentare entro il 23 gennaio 2017 apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica **che lo stesso agente della riscossione ha pubblicato sul proprio sito in data 4 novembre, anticipando di qualche giorno il termine ultimo previsto dal decreto[[6]](#footnote-6).**  **Entro il 24 aprile 2017 la stessa Equitalia provvederà a comunicare l’ammontare complessivo delle somme dovute nonché quello delle singole rate eventualmente richieste, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse;**  **LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA**  ENTRO IL 23 GENNAIO 2017 TRAMITE L’APPOSITO MODULO FORNITO DA EQUITALIA  ENTRO IL 24 aprile 2017 la stessa Equitalia provvederà a comunicare l’ammontare complessivo delle somme dovute   * N° rate eventualmente richieste; * la prime due rate sono ciascuna pari ad un terzo * la terza e la quarta ciascuna pari ad un sesto delle somme dovute, * la scadenza della terza e della quarta rata non può superare rispettivamente il 15 dicembre 2017 e il 15 marzo 2018.   In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme si decade dal piano di cui alla sanatoria senza possibilità alcuna di richiedere una nuova dilazione[[7]](#footnote-7). |
| **Il modello ai fini della richiesta** | ***Con un avviso pubblicato in data 4 novembre sul proprio sito, Equitalia ha informato i contribuenti interessati che è disponibile il modello DA1 ai fini della richiesta di definizione agevolata delle cartelle esattoriali di cui al D.L. 193/2016, cosiddetto decreto fiscale.***  Il modello è disponibile al seguente link [***http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/export/sites/equitalia/.content/files/it/Modulistica/DA1-DICHIARAZIONE-DEFINIZIONE-AGEVOLATA.pdf***](http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/export/sites/equitalia/.content/files/it/Modulistica/DA1-DICHIARAZIONE-DEFINIZIONE-AGEVOLATA.pdf)  Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata    In base alle note che accompagnano il modello di definizione agevolata la stessa può riguardare Cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivo dell’Agenzia delle Entrate/Dogane e Monopoli e gli avvisi di addebito dell’Inps.    Il numero massimo di rate non può essere superiore a 4  La rinuncia ad eventuali contenziosi in corso  Tale campo va compilato nel solo caso in cui si voglia aderire alla definizione agevolata limitatamente ad alcuni carichi presenti nelle cartelle/avvisi precedentemente indicati.  La terza pagina del modello è invece dedicata all’eventuale delega per la presentazione del modello e al personale di Equitalia che ne gestisce la richiesta. |
| **Esempi pratici** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Esempio n°1**  **Un contribuente riceve a novembre del 2015 una cartella di pagamento da cui risulta una maggiore imposta Irpef da versare pari a 2.000 euro. Lo stesso non provvede ad effettuare il pagamento di quanto dovuto.**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Importi a debito** | **Cartella esattoriale originaria** | **Cartella esattoriale definita**  **in via agevolata** | | Maggiore Irpef da versare | 2000 | **2000** | | Sanzioni pari al 30% dell’imposta da versare (art.13 D.Lgs. 471/97) | 600 |  | | Interessi per ritardata iscrizione a ruolo (art.20 del D.P.R. 602/73**)** | **300** (in via esemplificativa) | **300** | | Interessi di mora (art. 30 del D.P.R. 602/73) € 400 | 400 | **0** | | Aggio della riscossione (art.17 D.Lgs 112/99); L’Aggio per i ruoli emessi dal 1/01/2013 al 31/12/2015 è pari all’8% per pagamenti effettuati dopo 60 giorni dalla notifica della cartella | 264 | 184 | | Spese di notifica | 6 | **6** | | Totale da versare | 3570 | **2490** | | **Risparmio effettivo**  La percentuale di risparmio nel caso specifico si attesta attorno al 30%. | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **C:\Users\Utente\Desktop\giuseppe NUOVE FISCAL\elementi\Esempio.jpgEsempio n° 2**  **Ad un sostituto d’imposta nel 2011 viene notificata una cartella esattoriale per mancate ritenute effettuate su retribuzioni versate ad un dipendente. Si tratta di importi iscritti a ruolo da versamenti omessi, tradivi o carenti di somme dovute in base alla comunicazione degli esiti del controllo automatizzato.**  **Il debitore non provvede al pagamento neanche trascorsi 60 gg dalla notifica.**  **L’importo della cartella è così articolato:** | | | | **Importi a debito** | **Cartella esattoriale originaria** | **Cartella esattoriale definita**  **in via agevolata** | | **Ritenute da versare a seguito di comunicazione** | 1560 | **1560** | | Sanzioni pari al 30% dell’imposta da versare (art.13 D.Lgs. 471/97) | 468,00 | **0** | | Interessi per ritardata iscrizione a ruolo (art.20 del D.P.R. 602/73**)** | **150 euro (in via esemplificativa)** | **150** | | Interessi di mora (art. 30 del D.P.R. 602/73) € 400 | 220 | **0** | | Aggio della riscossione (art.17 D.Lgs. 112/99); L’Aggio per i ruoli emessi  **dal 1/01/2009 31/12/2012** per pagamenti effettuati dopo 60 giorni dalla notifica della cartella è pari al 9% | 215,82 | 153,90 | | Spese di notifica | 8 | **8** | | Totale da versare | 2621,82 | **1871,90** | | **Risparmio effettivo**  La percentuale di risparmio nel caso specifico si attesta attorno al 29%. | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Esempio n° 3**  **La dilazione agevolata e la dilazione in corso**  **Un contribuente riceve a novembre del 2015 una cartella di pagamento da cui risulta una maggiore imposta Irpef da versare pari a 2.000 euro. Lo stesso non provvede ad effettuare il pagamento di quanto dovuto. A febbraio 2016 presenta richiesta di dilazione ordinaria regolarmente accettata con una previsione di dilazione pari a 24 mesi.**  **Le somme a debito sono così rappresentate:**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Importi a debito** | **Cartella esattoriale originaria** | **Importi versati al 31 dicembre 2016** | **Definizione agevolata della cartella** | | Maggiore Irpef da versare | 2000 | **900** | **1100** | | Sanzioni pari al 30% dell’imposta da versare  (art.13 D.Lgs. 471/97) | 600 | **300** | **0** | | Interessi per ritardata iscrizione a ruolo (art.20 del D.P.R. 602/73**)** | **300** (in via esemplificativa) | **150** | **150** | | Interessi di mora (art. 30 del D.P.R. 602/73) € 400 | 400 | **200** | **0** | | Aggio della riscossione (art.17 D.Lgs. 112/99); l’Aggio per i ruoli emessi dal 1/01/2013 al 31/12/2015 è pari all’8% per pagamenti effettuati dopo 60 giorni dalla notifica della cartella. | 264 | 124 | 100 | | Spese di notifica | 6 | **6** | **0** | | Totale da versare | 3570 | **1680** | **1350** | | **Risparmio effettivo**  Anziché versare il residuo di 1890 (3570- 1680) provvederà in seguito alla dilazione agevolata a versare 1350, con un risparmio effettivo di circa il 29%. **A scopo esemplificativo non sono stati considerati gli interessi di dilazione della rateazione originaria.** | | | | | |
| **Tabella di sintesi** | |  |  | | --- | --- | | **Definizione agevolata delle cartelle esattoriali** | | | Soggetti interessati | Contribuenti con debiti iscritti a ruolo dal 2000 al 2015 | | Agevolazione | Definizione agevolata delle somme da versare | | Per quali tributi | * Irpef; * Ires; * Irap; * contributi previdenziali e assistenziali; * l’imposta sul valore aggiunto (IVA), tranne quella riscossa all'importazione; * i ruoli emessi da Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni, quali ad esempio relativi all’Ici o all’IMU rientrano nella rottamazione. Anche altri tributi comunali quali Tarsu, Tares, Tari, rette scolastiche trasporti. | | Cosa va versato | 1. Somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interesse; 2. Importi maturati a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio (da calcolare però solo sul capitale e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo) e spese di rimborso per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento. | | Importi non agevolabili | * L’imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione; * le somme dovute “a titolo di recupero di aiuti di Stato” ai sensi dell’art.14 del regolamento CE n°659/99; * i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti; * le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; * le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada. | | Come richiedere la definizione agevolata | Presentazione di un’istanza ricorrendo al modello disponibile sul sito dell’agente della riscossione Equitalia. | | Entro quando | Il termine ultimo è il 22 gennaio 2017 che però cade di domenica quindi sarà posticipato al 23. | | Dilazione massima richiedibile | Max 4 rate sulle quali sono dovute gli interessi di dilazione;   * la prime due rate sono ciascuna pari ad un terzo; * la terza e la quarta ciascuna pari ad un sesto delle somme dovute; * la scadenza della terza rata non può superare il 15 dicembre 2017; * e la scadenza della quarta rata non può superare il 15 marzo 2018. | | Il responso di Equitalia | **Entro il 24 aprile 2017** (180 giorni dopo la pubblicazione del DL sulla Gazzetta Ufficiale) | | Come effettuare i pagamenti | * mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal contribuente * bollettini precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di responso all’istanza presentata dal contribuente; * presso gli sportelli dell’agente della riscossione. | | Inadempimento | Insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, il debito residuo non può essere ulteriormente rateizzato; non trovano applicazione le disposizioni dell’art.19 del D.P.R. 602/73. | |

Novità in materia di adempimenti da parte dei contribuenti

Il DL 193/2016, tramite la stesura **dell’art**. 4, ha in seno moltissime novità in materia di adempimenti posti in capo ai contribuenti e ai loro consulenti. È di questi giorni infatti la notevole sorpresa nel vedere che ad esempio un adempimento tipicamente annuale, quale lo Spesometro ex DL 78/2010 si è addirittura quadruplicato divenendo a frequenza trimestrale.

Vediamo quindi nella tabella di dettaglio quali, a partire dall’anno 2017 gli adempimenti in capo ai contribuenti.

Si sottolinea tuttavia, che alcuni degli adempimenti attuali saranno soggetti ad eliminazione.

|  |  |
| --- | --- |
| Le novità dell’art. 4, DL 193/2016 | |
| **Art. 4, co. 1, DL. 193/2016[[8]](#footnote-8)**  **Decorrenza 1.1.2017** | **Nuovo spesometro trimestrale**  Attraverso una disamina della vecchia e della nuova Normativa si vuole guidare il lettore a meglio comprendere cosa in effetti stia per cambiare.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Riferimento normativo** | **Contenuto** | **Commento** | | **Vecchia formulazione dell’art. 21, dl 78/2010 “periodo per periodo”**  **attenzione: l’adempimento fino al periodo d’imposta 2016 era e sarà annuale** | | | | **Precedente normativa, primo periodo** | *Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate* ***sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto*** | Come si vede la parte sottolineata nella precedente normativa era tesa a ridurre drasticamente gli aggravi in capo ai contribuenti e di riflesso ai loro consulenti, ciò è stato completamente omesso nella nuova formulazione dell’art. 21, DL 78/2010. | | **Precedente normativa, secondo periodo** | *L'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate. Per le sole operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto.* | Come ormai risaputo il “vecchio spesometro” prevedeva l’indicazione dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute da ogni contribuente:   * O in forma aggregata * O in forma analitica * Escluse quelle già in possesso dell’anagrafe tributaria (ex Black list o operazioni intracomunitarie soggette alla presentazione del Mod. INTRASTAT), * Con importi superiori ad euro 3.600   La disposizione in questione, inoltre è stata oggetto di numerosi esoneri quali ad esempio quelli previsti per gli operatori sanitari, i quali comunicando i dati al Sistema TS sono stati esonerati dall’adempimento di cui al precedente art. 21 in questione. | | **Precedente normativa, terzo periodo** | *Per i soggetti tenuti alle comunicazioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le comunicazioni sono dovute limitatamente alle fatture emesse o ricevute per operazioni diverse da quelle inerenti ai rapporti oggetto di segnalazione ai sensi dell'articolo 7, commi quinto e sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.* | Tale terzo periodo dell’art. 21, DL 78/2010 è relativo alle operazioni comunicate dagli operatori finanziari.  Tale disposizione scompare dal nuovo art. 21. | | **Precedente normativa, quarto periodo** | *Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 1-bis.* |  | | **Precedente normativa, quinto periodo** | *Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, l'obbligo di comunicazione delle operazioni di cui al comma 1, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, è escluso qualora il pagamento dei corrispettivi avvenga mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605* | Ulteriore esenzione prevista per la compilazione dello spesometro era l’esonero da comunicazione di tutte le operazioni gestite mediante carte di debito o credito. | | **nuova formulazione dell’art. 21, dl 78/2010 “periodo per periodo”** | | | | ***Nuova normativa, primo periodo e terzo periodo*** | *In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate,* ***entro l'ultimo giorno del secondo mese successive ad ogni trimestre … omissis …***  *La comunicazione relativa all'ultimo trimestre è effettuata entro l'ultimo giorno del mese di febbraio.* | La grande novità è costituita dal fatto che, come già detto la comunicazione diviene trimestrale.  **NUOVA REGOLA GENERALE:** il termine ultimo per l’invio telematico coincide con l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. La regola generale vale anche per l’ultimo trimestre di ogni anno d’imposta, ciò per togliere il dubbio che tale adempimento segua ad esempio in qualche modo le cadenze trimestrali dei versamenti IVA, il quale ultimo a saldo, come è noto scade il 16.3 di ogni anno.  Le nuove scadenze saranno pertanto:   * **gennaio, febbraio e marzo – entro il 31.05** * **aprile, maggio e giugno – entro il 31.08** * **luglio, agosto e settembre – entro il 30.11** * **ottobre, novembre e dicembre – entro il 28 (29).02** | | ***Nuova normativa, secondo periodo*** | *I dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché' i dati delle relative variazioni.* | **In effetti forse, dall’analisi del tenore letterale una sorta di semplificazione potrebbe ravvisarsi.**  Si parla di *tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25 … ivi comprese le bollette doganali, nonché' i dati delle relative variazioni.*  Da tale adempimento potrebbero venire esclusi I corrispettivi ex art. 22, DPR 633/72?  Tuttavia parlando di “tutte le fatture emesse e ricevute” viene meno la semplificazione della soglia pari ad euro 3.600.  **IMPORTANTE:**  se fino al 2015 nella precedente versione dello spesometro erano escluse le fatture relative ad operazioni intracomunitarie, si presume che in questa versione trimestrale si debbano includere solo le operazioni passive intracomunitarie, ciò in linea con quanto stabilito dal comma 4, dell’art. 4, dl 193/2016 secondo il quale vengono eliminati i mod. intrastat relativi agli acquisti di beni e di prestazioni.  *b) limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, le comunicazioni di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono soppresse;* | | ***Nuova normativa,***  ***comma 2*** | *2.* ***I dati, inviati in forma analitica secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, comprendono almeno****:   a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;   b) la data ed il numero della fattura;   c) la base imponibile;   d) l'aliquota applicata;   e) l'imposta;   f) la tipologia dell'operazione.* | Rispetto alla precedente formulazione e successivi provvedimenti, si rileva una ulteriore novità:  Pare sia prevista la sola forma analitica e non quella aggregata.  Ciò potrebbe rendere meno semplice l’adempimento a chi non dispone di mezzi tecnologici adeguati, ma per questo è stato previsto un credito d’imposta di cui dopo si dirà, grazie all’introduzione dell’art 21-ter nel DL 78/2010. | |
| **Art. 4, co. 1, DL 193/2016 Decorrenza 1.1.2017** | **Le nuove “liquidazioni IVA telematiche**  Con l’introduzione dell’art. 21bis nel DL 78/2010, i contribuenti titolari di P. IVA trasmetteranno con le stesse scadenze previste per lo spesometro trimestrale di cui sopra (2° mese successivo al trimestre di competenza), i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta sul valore aggiunto  La comunicazione delle liquidazioni IVA dovrà essere presentata:   * Anche in presenza di liquidazioni a credito (e qua potrebbe porsi il problema dei soggetti che avendo i requisiti per presentare il Mod. TR al fine di beneficiare delle risultanze a credito delle liquidazioni si ridurranno a duplicare i dati da comunicare) * Sempre con cadenza trimestrale, indipendentemente dalla periodicità mensile del contribuente ai fini del versamento dell’IVA, non rileverà quindi la periodicità di espletamento della liquidazione e del versamento dell’IVA.   **Soggetti esonerati** – sono esonerati automaticamente dall’obbligo di presentazione delle risultanze delle liquidazioni IVA coloro che sono anche esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA (ad esempio medici e dentisti), sempre che nel corso dell’anno d’imposta non vengano meno dette condizioni.  **I casi particolari** – nel caso di contribuenti che svolgono più attività eventualmente soggette anche a periodicità diverse di versamento dell’imposta, il decreto prevede che le comunicazione debbano sempre essere trimestrali. |
| **I profili sanzionatori**  Attraverso la modifica del DLgs 471/97 contribuenti che non ottempereranno a tali obblighi rischieranno una sanzione, ai sensi dell’art. 11,   * da 25 a 25.000 euro per ogni fattura comunicata errata o non comunicata. * Da 5.000 a 50.000 euro per la comunicazione incompleta o infedele dei dati delle liquidazioni IVA | |
| **Art. 4, co 6. DL 193/2016**  **Decorrenza 1.4.2017** | **Novità in materia di distributori automatici**  Il citato DL 193/2016 attraverso la riformulazione dell’art. 2, co. 2, DLgs 127/2015 ha proceduto a:   * Prorogare l’obbligo della comunicazione telematica dei corrispettivi dal 1.1.2017 al 1.4.2017 * Specificare quali distributori sono soggetti a tale obbligo   .  L’art. 2, co.2, DLgs 127/2015, infatti, fa parte di quel più ampio processo di semplificazione e di compliance che riguarda i contribuenti che conseguono incassi di corrispettivi per le proprie attività e che a seguito di ciò emettono scontrino fiscale, ricevuta fiscale, oppure, in casi particolari, sono esonerati dalla certificazione dei corrispettivi medesimi (come ad esempio i distributori di carburante).  In particolare distinguiamo due tipologie di corrispettivi conseguiti a seguito di dette attività.   * Corrispettivi conseguito dai commercianti al dettaglio (art. 2, co.4) * Corrispettivi conseguiti dalle cessioni a mezzo di distributori automatici (art. 2, co. 2)   Per queste due tipologie di corrispettivi, l’art. 2, DLgs 127/2015 ha posto due condizioni.   |  | | --- | | * Contribuenti che registrano corrispettivi derivanti dalla vendita al dettaglio (art. 2, co. 4) è prevista la **FACOLTA’** a far data dall’1.1.2017 di comunicare telematicamente * Distributori automatici, di cui all’art. 2, co. 2, la comunicazione telematica dei corrispettivi sarà un **OBBLIGO.** |   È proprio in materia di distributori automatici che il DL 193/2016 è intervenuto con una nuova riformulazione del novellato co.2, art.2, DLgs 127/2015.  Vediamo infatti nella tabella che segue le due disposizioni a confronto.   |  |  | | --- | --- | | **Art.2, co.2. DLgs 127/2015 (precedente ed iniziale formulazione)** | **Art.2, co.2. DLgs 127/2015 (attuale formulazione come da art. 4, co. 6, DL 193/2016)** | | *A decorrere dal* ***1° gennaio 2017****, la memorizzazione elettronica e* ***la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi*** *di cui al comma 1* ***sono obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici.*** *Al fine dell'assolvimento dell'obbligo di cui al precedente periodo, nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 4, sono indicate soluzioni che consentano di non incidere sull'attuale funzionamento degli apparecchi distributori e garantire, nel rispetto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi, la sicurezza e l'inalterabilità dei dati dei corrispettivi acquisiti dagli operatori.* | *A decorrere dal* ***1° aprile 2017****, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie* ***per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici****… omissis*  *Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabiliti termini differiti, rispetto al 1° aprile 2017, di entrata in vigore dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, in relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici.* |   **Da una lettura della norma iniziale emergeva che il tenore letterale della stessa prevedesse** gli unici distributori automatici ad essere obbligati alla comunicazione telematica dei corrispettivi fossero quelli che effettuano la cessione di beni (i più tradizionali sono quelli di merende, bevande confezionate).  Inoltre era chiaro che l’obbligo decorresse dall’1.1.2017.  **Mentre**  nella nuova formulazione è stata aggiunta l’indicazione anche delle “prestazioni di servizi”.  Infatti:  Da tale nuova riformulata norma si desume che   |  | | --- | | * **Il termine slitta dal 1.1.2017 al 1.4.2017,** oltretutto tale termine è ulteriormente differibile poiché *Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabiliti termini differiti, rispetto al 1° aprile 2017, di entrata in vigore dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi,* ***in relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici.*** * **Inoltre, puntualizzazione molto importante la norma è stata appunto modificata con l’introduzione delle prestazioni di servizi nell’obbligo di comunicazione telematica.** | |
| **Art. 4, co.4, lett. c), DL 193/2016** | **Le nuove scadenze della presentazione della dichiarazione annuale IVA**  Altro intervento riconducibile al DL 193/2016, per la precisione art. 4, co.4, lett. c) è quello della modifica della scadenza di presentazione telematica della dichiarazione annuale IVA.  Si veda nel dettaglio la norma relativa all’art. 8, co. 1, DPR 322/98 modificata dal DL in quesitone.   |  |  | | --- | --- | | **Art. 8, co. 1, DPR 322/98**  **(precedente formulazione)** | **Art. 8, co. 1, DPR 322/98**  **(attuale formulazione come da art. 4, co.4, lett. c) DL 193/2016)** | | *1. Il contribuente presenta, secondo le disposizioni di cui all'*[*articolo 3*](http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?log-ckey=%2412551023;cmd-doc=336018%20omenkey%280%3A1%2A%2A%29%20%5B0%5D;log-ckey=%2412551023)*,* ***nel mese di febbraio****, in via telematica, la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno solare precedente, redatta in conformità al modello approvato entro il 15 gennaio dell'anno in cui è utilizzato con provvedimento amministrativo da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. … omissis* | *1. Il contribuente presenta, secondo le disposizioni di cui all'*[*articolo 3*](http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?log-ckey=%2412551023;cmd-doc=336018%20omenkey%280%3A1%2A%2A%29%20%5B0%5D;log-ckey=%2412551023)*,* ***per l'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2016, nel mese di febbraio, e per l'imposta sul valore aggiunto dovuta a decorrere dal 2017, tra il 1° febbraio e il 30 aprile****, in via telematica, la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno solare precedente, redatta in conformità al modello approvato entro il 15 gennaio dell'anno in cui è utilizzato con provvedimento amministrativo da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. … omissis* |   Come da tabella di seguito riportata le nuove scadenze saranno le seguenti.   |  |  | | --- | --- | | **Anno d’imposta** | **Scadenza** | | **2016** | **28.02.2017** | | **2017 e seguenti** | **30.04.2018** | |
| **Art. 4, co.4, lett. b), DL 193/2016**  **Decorrenza 1.1.2017** | **Soppressione modelli INTRASTAT acquisti e delle comunicazioni Black list**  L’art. 4, co.4, lett. b), DL 193/2016, brevemente, sopprime, limitatamente agli acquisti intracomunitari, la presentazione dei relativi modelli INTRASTAT.[[9]](#footnote-9)  Nonché elimina l’adempimento di presentazione della black list. |
| **Art. 4, co. 8, DL193/2016**  **decorrenza 1.4.2017** | **Nuova disciplina per l’estrazione di beni dai depositi IVA**  **Premessa** - I depositi IVA sono luoghi fisici situati nel territorio dello Stato italiano all’interno dei quali la merce viene introdotta, staziona, e successivamente viene estratta per essere immessa nel territorio. Lo stazionamento è obbligatorio in attesa di subire il giusto trattamento IVA, poiché, finché la merce permane in detti depositi non viene assoggettata al tributo.  Vediamo nella tabella che segue la novità principale introdotta dalla norma in questione.   |  |  | | --- | --- | | **FINO AL 31.03.2017** | **DAL 1.4.2017** | | **Data la sola possibilità di applicazione del reverse charge ai fini dell’estrazione dei beni dai depositi, i soggetti che i procedevano con l’estrazione dovevano essere:**   * soggetti passivi d'imposta agli effetti dell'IVA * iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da almeno un anno, * che dimostrassero una effettiva operatività * che attestassero la regolarità dei versamenti IVA, con le modalità definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, e comporta il pagamento dell'imposta   ora, con il venire meno nei più dei casi dell’applicazione del reverse charge, vengono meno anche i requisiti soggettivi che si limitano al seguente:   * soggetti passivi d'imposta agli effetti dell'IVA | **A partire dal 1.4.2017 non è più applicabile il meccanismo del reverse charge ma occorrerà adottare la procedura di versamento, meglio specificata di seguito.**  **I soggetti potranno comunque essere semplicemente:**   * soggetti passivi d'imposta agli effetti dell'IVA   **LA PROCEDURA SOSTITUTIVA DEL REVERSE CHARGE**   * L'IVA è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione ed è versata in nome e per conto di tale soggetto dal gestore del deposito, che è solidalmente responsabile dell'imposta stessa. * Il versamento è eseguito a mezzo F24 senza possibilità di compensazione (poiché trattasi di un versamento effettuato non dal soggetto effettivamente tenuto) entro il giorno 16 del mese successivo alla data di estrazione. * Il soggetto che procederà all'estrazione annoterà nel registro delle fatture emesse nonché i dati della ricevuta del versamento eseguito dal gestore del deposito per suo conto. * I soggetti considerati esportatori abituali possono, previa emissione di lettera d’intento al gestore del deposito IVA richiedere l’estrazione a mezzo dell’utilizzo del c.d. Plafond. In tal caso, la dichiarazione d’intento deve essere trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica. | |

Allineamento termini di presentazione della dichiarazione integrativa

Altra importante misura contenuta nel DL 193/2016 è l’allineamento dei termini di presentazione della dichiarazione integrativa (a favore e a sfavore). Entrambe, potranno, essere presentate entro il 31 dicembre del 5° anno successivo quello di presentazione del modello dichiarativo che si va a correggere. I nuovi termini valgono sia per la dichiarazione dei redditi, sia per quella IRAP, 770 ed IVA. Inoltre, sono fissate nuove precise regole per l’utilizzo in compensazione del maggior credito che dovesse risultare dall’integrativa a favore.

|  |  |
| --- | --- |
| **Dichiarazione integrativa: l’allineamento dei termini e l’utilizzo del credito** | |
| **Redditi, IRAP e 770** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | L’art. 5 del Dl n. 193/2016, allinea i termini per la presentazione della dichiarazione integrativa, sia a favore che a sfavore.  In particolare, il nuovo comma 8 art. 2 del DPR 322/1998[[10]](#footnote-10) unifica i vecchi commi 8 e 8-bis[[11]](#footnote-11) dello stesso articolo 2, unificando, così, i termini per la presentazione di una dichiarazione integrativa sia a favore sia sfavore, le quali potranno essere presentate, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni[[12]](#footnote-12).  Ne consegue che, in base alle nuove disposizioni, sia la dichiarazione integrativa a favore sia quella a sfavore potrà essere presentata entro il 31 dicembre del 5° anno successivo quello in cui è stato presentato il modello dichiarativo da correggere[[13]](#footnote-13).  Prima del Dl 193/2016, invece,:   * la dichiarazione integrativa a favore poteva essere presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo; * la dichiarazione integrativa a sfavore, entro il 31 dicembre del 4° anno successivo quello di presentazione del modello dichiarativo che si va a correggere.   Lo stesso art. 5 Dl 193/2016, sostituisce il previgente comma 8-bis dell’art. 2 DPR 322/1998, fissando una nuova regola per l’utilizzo in compensazione del maggior credito che risulta dal modello integrativo a favore[[14]](#footnote-14).  Nella precedente formulazione del citato comma 8-bis si leggeva (semplicemente) che in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa a favore, l'eventuale credito risultante dalla predetta dichiarazione può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.  In base alla nuova previsione normativa, invece, è previsto che, in caso di presentazione di dichiarazione integrativa a favore, il maggior credito o il minore debito che scaturisce dall’integrativa rispetto alla dichiarazione che si va a correggere, potrà (come d’altronde previsto fino ad oggi) continuare ad essere utilizzato in compensazione per il pagamento di altri tributi, tuttavia, se l’integrativa a favore è presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, il credito che vi scaturisce potrà essere utilizzato per compensare debiti d’imposta maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa[[15]](#footnote-15) .  **TABELLA DI RIEPILOGO**  **(DICHIARAZIONE INTEGRATIVA: REDDITI, IRAP E 770)**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Prima del Dl 193/2016** | | | | ***Tipo di integrativa*** | ***Termine*** | ***Utilizzo del credito*** | | Integrativa a favore | Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo | Utilizzo del credito in compensazione con altri tributi (senza alcuna limitazione temporale) | | Integrativa a sfavore | Entro il 31 dicembre del 4° anno successivo quello di presentazione del modello dichiarativo che si va a correggere |  | | **Dopo il Dl 193/2016** | | | | ***Tipo di integrativa*** | ***Termine*** | ***Utilizzo del credito*** | | Integrativa a favore | Entro il 31 dicembre del 5° anno successivo quello di presentazione del modello dichiarativo che si va a correggere | Utilizzo del credito in compensazione con altri tributi. Tuttavia, se l’integrativa a favore è presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, il credito che vi scaturisce potrà essere utilizzato per compensare debiti d’imposta maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa | | Integrativa a sfavore | Entro il 31 dicembre del 5° anno successivo quello di presentazione del modello dichiarativo che si va a correggere |  | | |
| **IVA** | L’art. 5 del Dl n. 193/2016 aggiunge anche due nuovi comma, ossia 6-bis e 6-ter, all’art. 8 del citato DPR 322/1998, allineando i termini anche per la presentazione della dichiarazione IVA integrativa (a favore e sfavore).  In particolare con il comma 6-bis[[16]](#footnote-16) è stabilito che entrambe i tipi di dichiarazione integrativa potranno essere presentate entro il 31 dicembre del 5° anno successivo quello di presentazione del modello dichiarativo che si va a correggere[[17]](#footnote-17).  Con il nuovo comma 6-ter[[18]](#footnote-18), è invece, fissata una nuova regola per l’utilizzo in compensazione del credito (o meglio maggior credito) IVA che derivi dall’integrativa a favore. In particolare:   1. il maggior credito risultante dalla dichiarazione IVA integrativa a favore potrà essere utilizzato in detrazione delle liquidazioni periodiche o della dichiarazione annuale, solo se la stessa integrativa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al periodo di imposta successivo (ad esempio con riferimento al Modello IVA/2017 solo se l’eventuale integrativa sarà presentata entro il termine di presentazione del Modello IVA/2018); 2. se non è rispettato il punto 1) il maggior credito risultante dall’integrativa potrà comunque essere utilizzato in compensazione con F24 per il versamento di altri tributi o chiesto a rimborso. |
| **Entrata in vigore** | L’ art. 16 del Dl 193/2016, stabilisce la sua entrata in vigore a decorrere dal giorno dalla sua stessa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ossia dal giorno 24 ottobre 2016, e quindi dal periodo d’imposta 2016.  C’è ora da capire se le nuove regole per l’integrativa valgono a decorrere dalle dichiarazioni riferite all’anno 2016 (quindi, ad esempio, Modello Unico/2017) oppure anche per quelli precedenti (e, quindi, anche Modello Unico/2016, ed antecedenti).  La norma nessuna precisazione pare dare al riguardo né, tantomeno, per ora è intervenuta l’Amministrazione finanziaria, con qualche documento di prassi. |

VOLUNTARY DISCLOSURE - BIS

Premessa

Visto il successo della prima edizione, disciplinata dalla Legge 186/2014 articolo 1, il Governo ha previsto nella Legge di Stabilità 2017, licenziata dal Consiglio dei Ministri del 15.10.2016 e nel Decreto Fiscale, con modifica, siglato dal Presidente della Repubblica il 22.10.2016, la riapertura dei termini della Voluntary Disclosure al fine di consentire la volontaria emersione delle attività e degli investimenti detenuti all'estero in quanto potenzialmente suscettibili di produzione di redditi imponibili in Italia (sfuggiti però alla tassazione in Italia in quanto non dichiarati), nonché il rientro dei capitali all'estero).

Come vedremo nel proseguo saranno oggetto di Voluntary anche le somme in contanti e altri valori (gioielli, oro) detenute in cassette di sicurezza, in cavou di banche e intermediari finanziari seppure con l'applicazione di imposte più elevate rispetto alla prima prospettata ipotesi contenuta nel testo della Legge di Stabilità 2017.

Il Decreto Fiscale (D.L. n. 193 del 22.10.2016) recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili” è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 249 del 24.10.2016 con entrata in vigore immediata.

Il Decreto contiene, all'articolo 7 “Riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria e norme collegate”, la riapertura dei termini della Voluntary Disclosure.

Come per la precedente edizione, che ha ottenuto un importante successo producendo un incasso per l'Erario di oltre 4 miliardi di euro oltre che per i contribuenti la regolarizzazione delle proprie posizioni di detenzione di attività e valori finanziari in Italia e all'Estero sottratti alla tassazione ordinaria, si tratta di una forma molto simile al ravvedimento adottato per il ritardato, minore o omesso versamento delle imposte, ovvero di una procedura di sanatoria spontanea, al quale il contribuente, in possesso di determinati requisiti potrà accedere con l'applicazione di sanzioni in misura ridotta.

|  |  |
| --- | --- |
| VOLUNTARY DISCLOSURE - BIS | |
| Gli aspetti generali | Con il termine **Voluntary Disclosure** (ovvero Collaborazione Volontaria) ci riferiamo allo strumento introdotto dalla Legge n. 186 del 15.12.2014 concernente *“Disposizioni in materia di emersione e rientro dei capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di antiriciclaggio”* - Pubblicata in Gazzetta ufficiale n. 292 del 17.12.2014 che ha consentito ai contribuenti che detenevano illecitamente patrimoni all'estero di “sanare” la propria posizione ravvedendosi spontaneamente ovvero comunicando tali valori all'Amministrazione Finanziaria regolarizzando così i propri obblighi in materia di monitoraggio fiscale. |
|  | Il primo provvedimento, scadenza originaria 30.09.2015 poi prorogata al 30.11.2015, ha consentito la regolarizzazione delle violazioni compiute fino al 30.09.2014. |
| Obiettivi | Gli obiettivi che si intendono perseguire sono:   * il rientro nella legalità (sanando così le violazioni commesse in materia di capitali ed investimenti detenuti all'estero nonché di valori e capitali liquidi sottratti comunque alla tassazione in Italia); * il contenimento dell'evasione fiscale (con conseguenti maggiori introiti tributari per l'Erario, riduzione dei costi e dei tempi per le attività di accertamento). |
| Soggetti ammessi | Sono ammessi alla procedura di Voluntary Disclosure le persone fisiche, gli Enti non commerciali, le Società semplici ed equiparate, residenti in Italia che detengano investimenti o attività finanziarie all'estero o in Italia, suscettibili di produzione di redditi imponibili in Italia e non sottoposte a tassazione domestica in quanto non dichiarati; purché non abbiano già beneficiato della precedente Voluntary.  Possono accedere alla nuova voluntary anche soggetti diversi da quelli tenuti agli obblighi di monitoraggio (persone fisiche, enti non commerciali e società semplici ed equiparate). |
| Attività, Valori e Capitali oggetto di emersione | La volontaria emersione è prevista per le attività e gli investimenti detenuti all'estero in quanto potenzialmente suscettibili di produzione di redditi imponibili in Italia (sfuggiti però alla tassazione domestica in quanto non dichiarati), nonché il rientro dei capitali all'estero.  Sono rilevanti, ai fini della Voluntary Disclosure, le attività estere di natura finanziaria e gli investimenti esteri in relazione alla loro potenzialità di produrre reddito non assoggettato però alla tassazione domestica o nazionale.  Per comprendere l'ambito di applicazione è bene dare una corretta definizione dei concetti di attività e di investimenti: |
|  | |  | | --- | | **Attività Finanziarie** | | Sono “Attività estere di natura finanziaria” quelle da cui derivano redditi di capitali o redditi di natura finanziaria di fonte estera.  Queste attività vanno sempre indicate nel Quadro “RW” in quanto potenzialmente produttive di redditi di fonte estera imponibili in Italia.  Sono esempi di attività estere di natura finanziaria:   * attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti (partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti quali ad esempio società, fondazioni e trust estero); * obbligazioni estere e titoli simili; * titoli pubblici italiani e titoli equiparati emessi all'estero; * valute estere, depositi e c/c bancari accesi all'estero; * metalli preziosi; * contratti di natura finanziaria. | |
|  |  |
|  | |  | | --- | | **Investimenti** | | Sono **“investimenti”**, rilevanti ai fini della procedura di collaborazione volontaria in quanto destinati ad essere dichiarati nel modello “RW” della dichiarazione dei redditi, i beni patrimoniali collocati all'estero e che sono suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia.  Queste attività vanno sempre indicate nel Quadro “RW” indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi imponibili nel periodo di imposta.  Sono esempi di investimento:   * immobili situati all'estero o diritti reali immobiliari (usufrutto, nuda proprietà, detenuti anche per quote); * oggetti preziosi e opere d'arte che si trovano fuori dal territorio dello Stato (anche custoditi in cassette di sicurezza); * imbarcazioni o navi da diporto o altri beni mobili iscritti nei Pubblici Registri Esteri, nonché quelli che, pur non iscritti nei precedenti registri, avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia.   Sono considerati detenuti all'estero anche gli immobili situati in Italia posseduti tramite società fiduciarie estere o di proprietà di un soggetto interposto residente all'estero. | |
|  | Per quanto riguarda i capitali esportati la tassazione avverrà sulla potenziale redditività degli stessi (per esempio sul rendimento di somme detenute su conto corrente estero non dichiarate si applicherà l'imposta sostitutiva del 27% sul suo rendimento).  Rientrano inoltre nelle attività oggetto di regolarizzazione spontanea anche tutti i “valori al portatore” quali ad esempio oro e oggetti preziosi e contanti.  Per quanto riguarda le somme in contanti detenute presso cassette di sicurezza, cavou di banche o di intermediari finanziari, sfumata la previsione contenuta nel Testo della Legge di Stabilità approvato dal Consiglio dei Ministri che prevedeva una doppia percentuale (del 15% e del 35%), l'emersione di tali valori sconterà le normali aliquote Irpef in relazione al reddito complessivo.  Ancora per quanto concerne la regolarizzazione volontaria delle somme in contanti o gioielli non dichiarate il contribuente dovrà aver cura di:   * attestare sotto la propria responsabilità la provenienza la provenienza “lecita” dei valori oggetto di emersione; * aprire un inventario alla presenza di un notaio, entro la data di presentazione della relazione e dei relativi documenti, accertando così il contenuto delle eventuali cassette di sicurezza; |
|  | * versare le somme in contanti e i valori oggetto di emersione presso intermediari finanziari vincolandoli fino al completamento della procedura di emersione.   Permarrà in carico ai Professionisti e agli Intermediari l'obbligo di segnazione delle eventuali operazioni sospette (in particolare ai fini del riciclaggio e del finanziamento delle attività terroristiche). |
| Periodo di interesse | Come abbiamo avuto modo di dire nelle premesse, la precedente procedura di collaborazione volontaria ha coperto gli illeciti compiuti fino al 30.09.2014.  Aderendo alla Voluntary Disclosure 2017 sarà possibile regolarizzare gli illeciti compiuti fino al 30.09.2016.  In particolare le annualità sanabili sono quelle dal 2010 al 2015 con un meccanismo di “congelamento” dei termini di decadenza dei controlli che scadranno dopo il 01 gennaio 2015 e che saranno sostanzialmente prorogati fino al 31.12.2018, mantenendo quindi attivi ai fini dell'attività di accertamento le annualità 2009 (ai fini del monitoraggio fiscale) e 2010 (ai fini delle imposte ordinarie).  Sarà possibile far emergere anche i così detti capitali interni (Voluntary domestica o nazionale), ovvero non esportati all'esterno in quanto detenuti presso le cassette di sicurezze (anche personali) o presso i cavou delle Banche o degli Istituti Finanziari.  La regolarizzazione copre anche i reati fiscali (omessa dichiarazione dei redditi per le attività e gli investimenti emersi, omesso versamento delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, omesso versamento delle imposte sostitutive, di Irap e di Iva nonché in materia di dichiarazione di sostituto di imposta) oltre al nuovo reato di recente introduzione di autoriciclaggio. |
|  | |  | | --- | | **Il reato di autoriciclaggio** | | È stato introdotto con l’art. 3 della [Legge n. 186 del 15.12.2014, recante "](http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/12/17/14G00197/sg)Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio”, [pubblicata in G.U. n. 292 del 17.12.2014](http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/12/17/14G00197/sg), l’art. 648-ter-1 c.p., cosiddetto “Autoriciclaggio”, oltre che una modifica all’art. 25-octies del DLgs 231/01, che terrà adesso in considerazione anche questo nuovo reato (entrata in vigore il 01/01/2015).  L’autoriciclaggio consiste nell’attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri; si riscontra soprattutto a seguito di particolari reati, come ad esempio: l’evasione fiscale, la corruzione e l’appropriazione di beni sociali.  In sostanza colui che sostituisca o trasferisca o impieghi denaro, beni o altre utilità in attività economiche o finanziarie, ostacolando così l'identificazione della provenienza delittuosa compie il reato di autoriciclaggio.  Tra questo tipo di reato rientrano quelli tributari di cui al Decreto Legislativo n. 74/2000.  Il reato è posto a carico non solo del soggetto che materialmente lo compie ma anche in capo ai professionisti, intermediari, consulenti che lo hanno assistito e consigliato; anzi con riferimento a questi ultimi soggetti si configura pure un'aggravante con un'importante aumento della pena in caso di loro concorso.  Le pene previste per questo nuovo reato sono diversificate a seconda della gravità del delitto presupposto del reato e con previsione della non punibilità delle condotte nelle quali il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinati “alla mera utilizzazione o al godimento personale”. | |
| Sanzioni applicate | La riapertura della procedura di collaborazione ha riconfermato le sanzioni previste nella precedente edizione.  Concretamente le sanzioni applicate sono: |
| |  |  | | --- | --- | | **Violazione** | **Sanzione** | | Violazioni relative a imposte sui redditi, imposte sostitutive, Irap, Iva, Ritenute, Ivie e Ivafe | 75% del minimo editabile | | Violazione degli obblighi di monitoraggio delle consistenze fiscali | 50% del minimo editabile (1,5% per attività detenute in Paesi White List o che hanno firmato un Tiae entro il 24.10.2016 o 3% negli altri casi | |
| Chi aderisce alla Voluntary bis dovrà pagare le sanzioni di ammontare differenziato a seconda della tipologia delle attività oggetto di emersione, con un minimo del 3% dell'ammontare degli importi non dichiarati (se i Paesi in cui sono detenuti i Capitali e le Attività finanziarie prevedono un adeguato scambio di informazioni).  In questa circostanza per i contribuenti ravvedenti non scatterà il raddoppio dei termini di accertamento per l'Agenzia delle Entrate (4 anni o 5 in caso di omessa dichiarazione). |
|  |  |
| Termine per la presentazione delle domande | L'art. 17 comma 1 del Decreto Legge n. 193 del 22.10.2016 precisa che: |
| |  | | --- | | *“Dalla data di entrata in vigore del presente articolo sino al* ***31 luglio 2017*** *è possibile avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui agli articoli da 5 quater a 5 septies...”* | |
| Entro questa ultima data dovranno anche essere versate le somme autoliquidate dal Contribuente; nel caso in cui abbia optato per il pagamento a rate (massimo 3) entro tale termine dovrà essere versata almeno la prima rata.  Poiché le domande di adesione sono presentabili a far data dall'entrata in vigore del Decreto Fiscale, ovvero 25.10.2016, secondo però le modalità previste da apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto Legge n. 193.  Al fine quindi di consentire ai Contribuenti che volessero già da subito presentare istanza di accesso alla nuova Voluntary l'Agenzia delle Entrate con un proprio Comunicato Stampa del 25.10.2016 ha previsto la possibilità di utilizzare i modelli già in uso per la precedente procedura, di cui al Provvedimento Ade n. 13193 del 30.01.2015.  I modelli dovranno essere trasmessi esclusivamente in via telematica accompagnati da una prima relazione (da inviarsi a mezzo pec) con l'indicazione dei dati e delle informazioni non previste nell'attuale modello con riferimento agli elementi oggettivi introdotti dalla riapertura della procedura (per esempio l'indicazione degli anni di imposta 2014 e 2015 che rientrano nei periodi interessati).  Il predetto art. 17 comma 1 precisa inoltre che:   |  | | --- | | *“... l'integrazione dell'istanza, i documenti e le informazioni di cui all'articolo 5 quater, comma 1 lettera a), possono essere presentati entro il* ***30 settembre 2017****”.* | |
| Le notifiche a mezzo pec | Ai sensi dell'articolo 7 Il comma 1, lettera f) [[19]](#footnote-19), penultimo capoverso, del Decreto 193/2016 impone che tutti gli atti che l'Amministrazione finanziaria dovrà notificare al Contribuente siano trasmessi a mezzo pec. |
| Di per sé il contenuto dell'articolo 7, comma 1, lettera f) non è in assoluto una novità; infatti anche la precedente versione della procedura di collaborazione volontaria aveva introdotto la notifica degli atti ad essa attinenti a mezzo posta certificata tanto da prevedere anche la compilazione di un apposito modulo per l'indicazione dell'indirizzo del contribuente o nel caso in cui non ne fosse in possesso del Professionista che ha assistito e consigliato il Contribuente. |
| In particolare, il vecchio modulo prevedeva un'apposita opzione da barrare nel caso di invio delle comunicazioni al Professionista il quale poi doveva presentare apposita istanza per la richiesta di notifica degli atti della procedura di collaborazione volontaria tramite posta elettronica certificata del Professionista, Consulente o Intermediario. |
| Il modello è stato approvato dall'Agenzia delle Entrate con proprio Provvedimento n. 14 aprile 2016 n. 54049 recante *“Approvazione del modello per la richiesta del contribuente di ricevere la notifica degli atti inerenti la procedura di collaborazione volontaria all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista che lo assiste, ai sensi dell'art. 1, comma 133, della legge 28 dicembre 2015 n. 208”.* |
| Ancora, per coloro che desiderano aderire alla procedura di collaborazione volontaria sin da ora, in attesa quindi dell'approvazione da parte dell'Agenzia delle Entrate del Provvedimento, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Conversione del D.L. n. 193/2016, che indicherà le modalità operative nonché il modello da utilizzare per l'istanza, il Comunicato Stampa dell'Agenzia delle Entrate del 25.10.2016 prevede la possibilità di utilizzare i vecchi modelli già approvati con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 13193 del 30.01.2015 e trasmetterlo esclusivamente per via telematica con le modalità previste al punto 4 del suddetto provvedimento. |
| Gli stessi potranno inviare a mezzo Pec, con le modalità indicate ai sensi del punto 7 del Provvedimento del 30 gennaio 2015, una prima relazione di accompagnamento con l'indicazione dei dati e delle informazioni non previste nell'attuale modello come, ad esempio, quelli relativi alle annualità 2014 e 2015. |
| Da una parte si pone in atto sicuramente uno snellimento ed una semplificazione delle procedure e delle modalità di comunicazione tra Contribuente e Amministrazione Finanziaria, dall'altro nel caso in cui il soggetto che aderisce alla procedura sia un privato (inteso come quel soggetto non iscritto ai Registri presso la Camera di Commercio o agli Albi Professionali), potrebbe complicare un po' la gestione della pratica non essendo un soggetto obbligato a possedere un indirizzo di posta elettronica. |
| L'obbligo infatti è relativo alle ditte individuali, ai liberi professionisti e alle società. |
| In questo caso assume rilevanza il ruolo del professionista, del consulente o dell'intermediario finanziario che segue su incarico del Contribuente le formalità relative all'adesione alla procedura, il quale dovrà organizzare anche la gestione (ricezione ed eventuali risposte) della posta elettronica certificata. |
|  |
| L'autoliquidazione delle imposte | La Voluntary 2.0, al fine di anticipare la riscossione delle imposte a favore dell'Erario, ha previsto che le somme da versare (imposta, sanzioni ed interessi) possano essere autoliquidate dal contribuente (art. 7 comma 1 lettera e, del decreto n. 193 del 22.10.2016) [[20]](#footnote-20). |
| In caso di errore nella determinazione delle somme da versare, il contribuente sarà sottoposto a sanzioni così modulate: |
| * 10% per i calcoli sbagliati sopra due soglie di riferimento (il 10% di errore per gli adempimenti che riguardano redditi assoggettati a ritenuta d’imposta o imposta sostitutiva e quindi del sostituto di imposta, il 30% per le altre ipotesi); * 3% per i calcoli sbagliati sotto i predetti livelli. [[21]](#footnote-21) |
|  |
| Chi invece effettuerà versamenti in eccesso rispetto al dovuto potrà utilizzare l'eccedenza in compensazione o richiederne il rimborso. [[22]](#footnote-22) |
|  |
| In alternativa potranno attendere la determinazione del dovuto da parte dell'Agenzia delle Entrate, seppure con minori benefici in termini di sconti sulle sanzioni. |
| L'Agenzia delle Entrate avrà tempo fino al 31.12.2018 per emettere l'invito a comparire e l'atto di contestazione delle sanzioni che saranno determinate però nella misura dell'85% per le violazioni da Quadro “RW” e al 60% per l'omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi (sanzione che nel caso di Paesi Black List sale all'85%). |
| In questo caso le somme determinate dall'Ufficio dovranno essere versate entro il 15.mo giorno antecedente la data fissata per la comparizione, ovvero entro 20 giorni dalla redazione dell'atto previsto per l'accertamento con adesione, oltre alle somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione entro il termine per la proposizione del ricorso. |
| Gli effetti ai fini del Quadro RW | I soggetti ammessi alla Voluntary Disclosure sono esonerati dalla presentazione del Quadro “RW” con riferimento alle attività oggetto di collaborazione volontaria.  Ciò è previsto all'articolo 7 comma 1, lettera c [[23]](#footnote-23). |
| Effetti fiscali e giuridici dell'adesione | Così come previsti nella precedente versione della Voluntary Disclosure rimane confermata l'esclusione della punibilità per i reati di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10 bis e 10 ter del Decreto Legislativo n. 74/2000, ovvero in sintesi: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o mediante altri artifici, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, omesso versamento delle ritenute certificate, omesso versamento dell'Iva.  E' inoltre esclusa l'applicazione delle sanzioni penali su riciclaggio e autoriciclaggio.  Conseguentemente l'adesione alla Voluntary Disclosure fa scattare la non perseguibilità penale delle così dette “operazioni in nero”.  Rimangono invece escluse dal perdono i reati che producono una accumulazione illecita di risorse finanziarie e di beni quali per esempio quelli derivanti da fatti illeciti di criminalità, da usura, estorsione, traffico di armi, droga, rifiuti tossici, gioco d'azzardo, corruzione, ecc... oltre che i reati societari quali per esempio il falso in bilancio o reati contro la Pubblica Amministrazione quali ad esempio la concussione e la corruzione. |
|  | |
| Proroga dei termini di accertamento | Per effetto del nuovo art. 5 octies, introdotto dall'art. 7 comma 1 del D.L. n. 193/2016 i termini per l'attività di accertamento, decadenza e prescrizione sono da intendersi così calendarizzati:   * 31.12.2018 per le sole attività oggetto di Voluntary Bis * 30.06.2017 per le istanze presentate per la prima volta entro il 30.11.2015, prorogando di fatto il termine precedentemente fissato al 31.12.2016.   Il riferimento normativo è contenuto nella lettera b), comma 1 del predetto articolo 7.[[24]](#footnote-24) |
|  |
|  | |
| **Divieto di cumulo e di adesione** | Non tutti i contribuenti possono accedere alla procedura di collaborazione volontaria; per identificarli è necessario far riferimento all'art. 7 comma 1 [[25]](#footnote-25).  Come abbiamo già detto, all'edizione 2016-2017 della Voluntary Disclosure bis non potranno accedere coloro che abbiano già presentato istanza per la precedente Voluntary del 2015, anche per interposta persona.  Inoltre potranno aderire a questa sanatoria solo i contribuenti che alla data di presentazione della domanda di regolarizzazione non abbiano già avuto formale conoscenza (anche da parte di coobbligati di avvisi di accertamento, ispezioni, accessi, verifiche o attività di indagine amministrativa o penale, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della Guardia di Finanze o della Procura della Repubblica ovvero le così dette cause ostative, qualora “le suddette attività e condizioni siano relative all'ambito oggettivo delle procedure.  Le cause ostative operano solo con riguardo esclusivo alle annualità interessate dall'avvio delle predette attività amministrative e di accertamento, pertanto le eventuali altre annualità potranno essere comunque oggetto di procedura di volontaria collaborazione, anche se riguardanti la “medesima fattispecie oggetto di controllo”. |
| Ancora le cause ostative non operano se l'attività istruttoria è relativa ad un tributo diverso da quello per i quali si fa istanza per accedere alla procedura di volontaria collaborazione [[26]](#footnote-26).  La preclusione all'accesso alla Voluntary non opera con riferimento alle annualità che seppure interessate da attività di accertamento per violazioni di norme tributarie abbiamo visto tale attività conclusasi con un atto impositivo definitivo o con un atto di archiviazione dell'istruttoria con data precedente alla data di presentazione della richiesta. [[27]](#footnote-27) |
|  |
| Dichiarazioni mendaci e accesso fraudolento alla procedura | In caso di dichiarazioni mendaci sono state previste sanzioni ben più aspre rispetto alla precedente edizione, prevedendo la reclusione con un minimo di 2 ed un massimo di 6 anni.  L'accertamento della dichiarazione mendace, al fine di poter accedere fraudolentemente alla Voluntary Disclosure, configurerà il reato ben più grave sanzionabileautonomamente con una pena da 2 a 8 anni di detenzione.  Nel caso di accesso fraudolento alla procedura, per esempio in presenza di “occultamento della formale conoscenza” di una delle cause ostative e di preclusione all'accesso alla Voluntary, si configurerà a carico del Contribuente il reato di cui all'art. 5 septies, ovvero “esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non corrispondenti al vero” con conseguente obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria e previsione di pena detentiva da 1 anno e 6 mesi a 6 anni. |
| Il ruolo di intermediari e professionisti | Come abbiamo già detto affrontando l'argomento dell'autoriciclaggio i Professionisti e gli intermediari che assistono i contribuenti nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria devono osservare gli obblighi prescritti dalla normativa antiriciclaggio. |
| In assenza saranno esposti alle sanzioni penali ed amministrative previste dal Decreto Legislativo n. 231/07 oltre che all’eventuale contestazione del **concorso** nei reato di riciclaggio e/o autoriciclaggio eventualmente commesso dal cliente. |
| Professionisti, consulenti ed intermediari finanziari assumono quindi un ruolo particolarmente sensibile e delicato che non potranno esimersi, prima di accettare l'incarico professionale dall'effettuare un'adeguata istruttoria della pratica per non incorrere in eventuali responsabilità penali. |
| Sarebbe pertanto opportuno studiare una serie di controlli da effettuare a cura dei professionisti e degli intermediari così da valutare il “loro professionale grado di rischio nell'incarico”, per esempio: |
| * individuare il titolare effettivo, acquisendone i dati; * verifica e reperire opportuna dichiarazione attestante l'origine dei Fondi; * reperire autocertificazione sottoscritta dal contribuente circa l'insussistenza di cause ostative (al fine di evitare l'accesso fraudolento alla procedura); * reperire autocertificazione sottoscritta dal contribuente circa l'origine dei fondi non derivanti da attività finanziarie e patrimoniali o contanti; tali fondi infatti non dovranno provenire da reati di tipo tributario; * reperire autocertificazione sottoscritta dal contribuente in relazione alla provenienza delle somme in contanti o dei valori in preziosi o in oro, i quali non potranno originare da riciclo di denaro sporco, da usura, estorsione, traffico di armi, droga, rifiuti tossici, gioco d'azzardo, corruzione, ecc...   Ancora il ruolo dei professionisti assume rilevanza ai fini della emersione di capitali in contanti o in valori “liquidi”, anche detenuti in Italia presso cassette di sicurezza, cavou di banche o intermediari finanziari, sulla base di quanto previsto all'art. 7 comma 3 lettera c) del Decreto Legge n. 193 del 22.10.2016 [[28]](#footnote-28)  Infatti, con riferimento alla regolarizzazione volontaria delle somme in contanti o gioielli non dichiarate il Contribuente dovrà provvedere, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, versare le somme in contanti e i valori oggetto di emersione presso intermediari finanziari vincolandoli fino al completo compimento della procedura di emersione.  Gli intermediari dovranno quindi adempiere agli obblighi prescritti dalla normativa dell'antiriciclaggio, acquisendo dal contribuente la dichiarazione circa la modalità e le circostanze di acquisizione dei contanti e dei valori al portatore oggetto della procedura.  Ricordiamo inoltre che in capo ai Professionisti ed agli intermediari ricade anche l'obbligo di segnalare le operazioni “sospette”; in occasione della prima edizione della Voluntary le segnalazioni sono state complessivamente 82.428, oltre 10.000 in più rispetto a quelle del 2014. Nel 2015 invece le segnalazioni sono state 6.782. |
| Con riferimento anche a quanto detto nel precedente paragrafo, analizziamo ora come si perfeziona la Voluntary Disclosure per contanti e valori preziosi, tenendo conto di quanto previsto all'art. 7, comma 3 del Decreto Legge n. 193/2016 [[29]](#footnote-29). |
| Sfumata la possibilità di regolarizzazione spontaneamente anche tutti i “valori al portatore” quali ad esempio oro e oggetti preziosi e contanti, con l'applicazione di sanzioni ridotte (15% e 35%) il contribuente che desideri far emergere le somme in contanti detenute in cassette di sicurezza, cavou di banche o intermediari finanziari, dovrà far concorrere tali importi alla determinazione del reddito complessivo ed in funzione di ciò applicare le aliquote ordinarie Irpef.  Il predetto art, 7, comma 3 prevede che per quanto concerne la regolarizzazione volontaria delle somme in contanti o gioielli non dichiarate il contribuente dovrà aver cura di:   * attestare, sotto la propria responsabilità, unitamente alla presentazione dell'istanza, la provenienza la provenienza “lecita” dei valori oggetto di emersione; * aprire un inventario alla presenza di un notario, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, il quale ne accerterà, all'interno di un apposito verbale, il contenuto delle eventuali cassette di sicurezza in cui sono custoditi i valori;   dovrà anche:   * versare, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, le somme in contanti e i valori oggetto di emersione presso intermediari finanziari vincolandoli fino al completamento della procedura di emersione. |
| I residenti all'estero iscritti all'Aire | La riapertura dei termini della Voluntary 2.0, si base sostanzialmente sugli stessi presupposti della precedente procedura di collaborazione prevista dalla Legge 186/2014 pur introducendo in questa riformulazione un'importante novità che riguarda l'attività di monitoraggio con riferimento ai contribuenti che abbiano trasferito la loro residenza all'estero ed abbiamo richiesto l'iscrizione del proprio nominativo all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero), al fine di rendere formalmente riconosciuto lo status di non residente in Italia ai sensi dell'art. 2 comma 2 del nostro Testo Unico.  La novità, almeno nei suoi aspetti operativi, è introdotta all'articolo 7, comma 5, del Decreto Fiscale [[30]](#footnote-30), e tende ad attribuire ai Comuni un importante ruolo di sentinella, nella consapevolezza che molto spesso il trasferimento della residenza all'estero e ancor più l'istanza di iscrizione all'Aire nasce dalla volontà di “sfuggire” alle maglie e ai controlli del fisco domestico.  Tale adempimento riservato ai Comuni in realtà non è affatto nuovo in quanto prevista dal Decreto Legge n. 203 del 2005 nonché dal Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112; malgrado ciò la norma non ha trovato nel tempo giusta attuazione.  L'attenzione è in particolar modo focalizzata su coloro che non hanno aderito alla procedura di collaborazione volontaria “nascondendosi” dietro il trasferimento della residenza all'estero, prevedendo quindi la formazione di liste selettive al fine di consentire i controlli proprio sui residenti che hanno trasferito la residenza all'estero e non hanno presentato la Voluntary.  In questo modo l'Agenzia delle Entrate acquisirà informazioni utili al fine di attivare la procedura di richiesta di informazioni nei confronti degli Stati di residenza estera con i quali sono in vigore, con l'Italia, convenzioni per l'adeguato scambio di informazioni in materia fiscale.  Riepilogando, il Decreto Fiscale:   * impone ai Comuni la trasmissione dei dati dei soggetti che hanno trasferito all'estero la propria residenza ed hanno inoltrato istanza per l'iscrizione all'Aire; * per questa prima fase di attuazione della norma i Comuni dovranno comunicare le informazioni con riferimento alle istanze a far data dal 01.01.2010; * a regime le comunicazioni dovranno giungere, secondo modalità tecniche che l'Agenzia delle Entrate dovrà prevedere con apposito Provvedimento, entro 6 mesi dalla data di istanza di iscrizione all'Aire.   Prevede inoltre che:   * l'Agenzia delle Entrate debba approvare l'apposito Provvedimento di cui sopra entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto Fiscale; * l'Agenzia delle Entrate provveda a formare liste selettive per gli accertamenti sulle attività estere non dichiarate e ulteriori liste selettive ai fini dei controlli di coloro che si sono trasferiti all'estero ma non hanno presentato istanza di collaborazione volontaria; * l'Agenzia delle Entrate potrà richiedere la collaborazione al fine di acquisire informazioni, dati e notizie, attivando la richiesta di scambio di informazioni nei confronti degli Stati con i quali l'Italia ha sottoscritto apposite Convenzioni; consentendo così la creazione di una banda dati più completa e soprattutto “incrociata” gli Stati in cui le attività sono detenute; * l'adesione da parte del contribuente iscritto in Aire alla Voluntary consentirà la cancellazione del proprio nominativo dalla Liste selettive delle rogatorie e pertanto con riferimento ad esso non potranno essere inoltrate richieste di informazioni agli Stati con i quali sono state sottoscritte convenzioni per lo scambio di informazioni. |

1. *L’art 6 del D.L. 193/2016 al comma 1 prevede che relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento integrale, anche dilazionato, entro il limite massimo di quattro rate, sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura di cui all’articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973: a) delle somme già date all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi; b) di quelle maturate a favore dell’agente della riscossione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.* [↑](#footnote-ref-1)
2. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

   a) le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b) , della decisione 94/728/ CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, come riformato dalla decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;

   b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 14 del regolamento CE n. 659/1999;

   c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

   d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; e) le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada. 11.

   Per le sanzioni di cui alla lettera e) , del comma 10, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. [↑](#footnote-ref-2)
3. Facciamo particolare riferimento alle dilazioni di cui all’art.19 del D.P.R. 602/73;

   *L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di settantadue rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 60.000 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà (1).*

   *1-bis. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza (2).*

   *1-ter. Il debitore può chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.*

   *1-quater. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'agente della riscossione può iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 o il fermo di cui all'articolo 86, solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza ai sensi del comma 3. Sono fatti comunque salvi i fermi e le ipoteche già iscritti alla data di concessione della rateazione. A seguito della presentazione di tale richiesta, fatta eccezione per le somme oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 48-bis, per le quali non può essere concessa la dilazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive sino all'eventuale rigetto della stessa e, in caso di relativo accoglimento, il pagamento della prima rata determina l'impossibilità di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati (3).*

   *1-quinquies. La rateazione prevista dai commi 1 e 1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può essere aumentata fino a centoventi rate mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:*

   *a) accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;*

   *b) solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma.* [↑](#footnote-ref-3)
4. *La facoltà di definizione prevista dal comma 1 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall’agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai carichi indicati al comma 1 e purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal l° ottobre al 31 dicembre 2016. In tal caso: a) ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b) , si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi inclusi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento; b) restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e di sanzioni e somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46; c) il pagamento della prima o unica rata* *delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell’eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall’agente della riscossione.* [↑](#footnote-ref-4)
5. *Ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volontà di avvalersene, rendendo, entro il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi.* [↑](#footnote-ref-5)
6. *Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 2 l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse; in ogni caso, la prime due rate sono ciascuna pari ad un terzo e la terza e la quarta ciascuna pari ad un sesto delle somme dovute, la scadenza della terza rata non può superare il 15 dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata non può superare il 15 marzo 2018.* [↑](#footnote-ref-6)
7. *In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b) , la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione di cui al comma 2. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602* [↑](#footnote-ref-7)
8. ***Art. 21, DL 78/2010 (vecchia formulazione):*** *1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate* ***sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.*** *L'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate. Per le sole operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto. Per i soggetti tenuti alle comunicazioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le comunicazioni sono dovute limitatamente alle fatture emesse o ricevute per operazioni diverse da quelle inerenti ai rapporti oggetto di segnalazione ai sensi dell'articolo 7, commi quinto e sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 1-bis. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, l'obbligo di comunicazione delle operazioni di cui al comma 1, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, è escluso qualora il pagamento dei corrispettivi avvenga mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. .. omissis…*

   ***Art. 21, DL 78/2010 (nuova formulazione ex art. 4, DL 193/2016):*** *1. In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successive ad ogni trimestre, I dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. La comunicazione relativa all'ultimo trimestre è effettuata entro l'ultimo giorno del mese di febbraio.   
    2. I dati, inviati in forma analitica secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, comprendono almeno:   
    a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;*

   *b) la data ed il numero della fattura;*

   *c) la base imponibile;*

   *d) l'aliquota applicata;*

   *e) l'imposta; f) la tipologia dell'operazione.*

   *3. Per le operazioni di cui al comma 1, gli obblighi di conservazione previsti dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 giugno 2014 si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il sistema di interscambio  
   di cui all'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e memorizzati dall'Agenzia delle entrate. Tempi e modalità di applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell'articolo 5 del decreto 17 giugno 2014, sono stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.* [↑](#footnote-ref-8)
9. *4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017. Dalla stessa data:*

   *… omissis…*

   *b) limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, le comunicazioni di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,* ***sono soppresse.*** [↑](#footnote-ref-9)
10. Nuovo comma 8 art. 2 DPR 322/1998: “*Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore reddito o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni”*. [↑](#footnote-ref-10)
11. **Previgente Comma 8 art. 2 DPR 322/1998**: *Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.*

    **Previgente comma 8-bis** **art. 2 DPR 322/1998**: *Le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti di imposta possono essere integrate dai contribuenti per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. L'eventuale credito risultante dalle predette dichiarazioni può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.* [↑](#footnote-ref-11)
12. Art. 43 DPR 600/1973: *Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.* [↑](#footnote-ref-12)
13. Quindi, ad esempio, un Modello Unico/2017 integrativo (a favore o sfavore) potrà essere presentato entro il 31/12/2022. [↑](#footnote-ref-13)
14. Nuovo comma 8-bis art. 2 DPR 322/1998*: “L'eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 8 può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, il credito di cui al periodo precedente può essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui e' presentata la dichiarazione integrativa e' indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa nonché l'ammontare eventualmente già utilizzato in compensazione”.* [↑](#footnote-ref-14)
15. Ad esempio, per un Modello Unico/2017 integrativo(a favore) presentato oltre il 30/09/2018, il credito potrà essere utilizzato per compensare debiti d’imposta maturati a decorrere dal 2019. [↑](#footnote-ref-15)
16. “*Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, le dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiunto possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni”*. [↑](#footnote-ref-16)
17. Comma 1 Art. 57 DPR 633/1972: “*Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell'articolo 54 e nel secondo comma dell'articolo 55 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione*”. [↑](#footnote-ref-17)
18. “*L'eventuale credito derivante dal minore debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni di cui al comma precedente presentate entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, ovvero utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero, sempreché' ricorrano per l'anno per cui e' presentata la dichiarazione integrativa i requisiti di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, chiesto a rimborso*”. [↑](#footnote-ref-18)
19. - art. 7 comma 1 lettera f) D.L. n. 193/2016 “*“... ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo, per tutti gli atti che per legge devono essere notificati al contribuente si applicano, in deroga ad ogni altra disposizione di legge, le modalità di notifica tramite posta elettronica certificata previste nell'articolo 1, comma 133, della legge 28 dicembre 2015 n. 208. Con esclusivo riguardo alla notifica tramite posta elettronica certificata effettuata ai sensi del periodo precedente, è esclusa la ripetizione delle spese di notifica prevista dall'articolo 4, comma 3, della Legge 10 maggio 1976, n. 249”.* [↑](#footnote-ref-19)
20. - “e) gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento in un'unica soluzione di quanto dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni in base all'istanza, entro il 30 settembre 2017, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successive modificazioni; il versamento può essere ripartito in tre rate mensili di pari importo ed in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2017....” [↑](#footnote-ref-20)
21. - art. 7 comma 1 lettera g, punto 2, del Decreto Legge n. 193 del 22.10.2016: “... se gli autori delle violazioni provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute in misura insufficiente. 1.1) per una frazione superiore al 10 per cento delle somme da versare se tali somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attività suscettibili di generare tali redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attività suscettibili di generare tali redditi o 1.2) per una frazione superiore al 30 per cento delle somme da versare negli altri casi, fermo restando il versamento effettuato, l'Agenzia, secondo le procedure previste dalla lettera f) del presente comma, provvede al recupero delle somme ancora dovute, calcolate ai sensi del punto 1) della presente lettera, maggiorando le somme da versare del 10 per cento...”. art. 7 comma 1 lettera g, punto 3, del Decreto Legge n. 193 del 22.10.2016: “... se gli autori delle violazioni provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute in misura insufficiente: 1.1) per una frazione inferiore o uguale al 10 per cento delle somme da versare se tali somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attività suscettibili di generare tali redditi o 1.2) per una frazione inferiore o uguale al 30 per cento delle somme da versare negli altri casi, fermo restando il versamento effettuato, l'Agenzia secondo le procedure previste alla lettera f) del presente comma, provvede al recupero delle somme ancora dovute, calcolate ai sensi del punto 1) della presente lettera, maggiorando le somme da versare del 3 per cento...”. [↑](#footnote-ref-21)
22. - art. 7 comma 1 lettera g punto 4 “... se gli autori delle violazioni provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute in misura superiore alle somme da versare, l'eccedenza può essere richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione...”. [↑](#footnote-ref-22)
23. - “c) per le sole attività oggetto di collaborazione volontaria ai sensi del presente articolo, gli interessati sono esonerati dalla presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 4 del presente decreto per il 2016 e per la frazione del periodo d'imposta antecedente la data di presentazione dell'istanza, nonché, per quelle suscettibili di generare redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, e per i redditi derivanti dall'investimento in azioni o quote di fondi comuni di investimento non conformi alla direttiva 2009/65/CE, per i quali è versata l'Irpef con l'aliquota massima oltre alla addizionale regionale e comunale, dalla indicazione dei redditi nella relativa dichiarazione, a condizione che le stesse informazioni siano analiticamente illustrate nella relazione di accompagnamento; in tal caso provvedono spontaneamente al versamento in unica soluzione, entro il 30 settembre 2017, di quanto dovuto a titolo di imposte, interessi e, ove applicabili, sanzioni ridotte corrispondenti alle misure stabilite dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, per il 2016 e per la frazione del periodo d'imposta antecedente la data di presentazione dell'istanza”. [↑](#footnote-ref-23)
24. - art. 7 comma 1 lettera b) “... anche in deroga all'articolo 3, comma 1, della Legge 27 luglio 2000 n. 212 e successive modificazioni, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, e successive modificazioni, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, e successive modificazioni, scadenti a decorrere dal 01 gennaio 2015 sono fissati al 31 dicembre 2018 per le sole attività oggetto di collaborazione volontaria ai sensi del presente articolo, limitatamente agli imponibili, alle imposte , alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura stessa e al 30 giugno 2017 per le istanze presentate per la prima volta ai sensi dell'articolo 5 quater, comma 5; non si applica l'ultimo periodo del comma 5 del predetto articolo 5 quater...”. [↑](#footnote-ref-24)
25. - art. 7 comma 1 “Dopo l'articolo 5 septies del decreto legge 28 giugno 1990a, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990 n. 227, è aggiunto il seguente articolo: “art. 5 octies (Riapertura dei termini della collaborazione volontaria). - 1. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo sino al 31 luglio 2017 è possibile avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui agli articoli da 5 quater a 5 septies a condizione che il soggetto che presenta l'istanza non l'abbia già presentata in precedenza, anche per interposta persona, e ferme restando le cause ostative previsti dall'articolo 5 quater, comma 2...”. [↑](#footnote-ref-25)
26. - Circolare Agenzia delle Entrate n. 10/E del 13.03.2015 [↑](#footnote-ref-26)
27. - Circolare n. 6/E del 19.02.2015 la quale precisa che “... Considerato che la definizione di eventuali avvisi di accertamento sana le violazioni in essi contestate, il contribuente accertato potrà aderire alla procedura di collaborazione volontaria, se con la definizione si rimuove l’esistenza della causa ostativa...”. [↑](#footnote-ref-27)
28. - Art. 7 comma 3 lettera c) Decreto Legge n. 193/2016 “... Per i professionisti e intermediari che assistono i contribuenti nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, restano fermi gli obblighi prescritti per finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni. A tal fine, in occasione degli adempimenti previsti per l'adeguata verifica della clientela, i contribuenti dichiarano modalità e circostanze di acquisizione dei contanti e valori al portatore oggetto della procedura”. [↑](#footnote-ref-28)
29. - Art. 7 comma 3 “... se la collaborazione volontaria ha per oggetto contanti o valori al portatore i contribuenti: a) rilasciano unitamente alla presentazione dell'istanza una dichiarazione in cui attestano che l'origine di tali valori non deriva da condotte costituenti reati diversi da quelli previsti dall'articolo 5 quinquies, comma 1, lettere a) e b), del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227; b) provvedono, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, all'apertura e all'inventario in presenza di un notaio, che ne accerti il contenuto all'interno di un apposito verbale, di eventuali cassette di sicurezza presso le quali i valori oggetto di collaborazione volontaria sono custoditi; c) provvedono entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati al versamento dei contanti e al deposito valori al portatore presso intermediari finanziari, a ciò abilitati, su una relazione vincolata fino alla conclusione della procedura...”. [↑](#footnote-ref-29)
30. - *5. Dopo il comma 17 dell'articolo 83 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono inseriti i seguenti commi: “17 bis. I comuni, fermi restando gli obblighi di comunicazione all'Agenzia delle Entrate di cui al comma 16, inviano entro i 6 mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero i dati dei richiedenti alla predetta agenzia al fine della formazione di liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati; le modalità effettive di comunicazione e i criteri per la creazione delle liste sono disciplinati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate da adottarsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione. 17 ter. In fase di prima attuazione delle disposizioni del comma 17 bis, le attività ivi previste da parte dei Comuni e dell'Agenzia delle Entrate vengono esercitate anche nei confronti delle persone fisiche che hanno richiesto l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero a decorrere dal 01 gennaio 2010 e ai fini della formazione delle liste selettive si terrà conto della eventuale mancata presentazione delle istanze di collaborazione volontaria di cui agli articoli 5 quater e 5 octies del decreto legge 28 giugno 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.”.* [↑](#footnote-ref-30)